



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.

DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE

DOTT. SSA ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 952/2020 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte *ex art. 127 ter c.p.c.*, in sostituzione dell'udienza del 14.01.2026, vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Indipendenza n. 13, presso lo studio dell'Avv. Furriolo Gian Paolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolini Serena, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;

APPELLANTE

E

Controparte_1, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso la U.O.C. Affari Legali e Contenzioso *CP_2* [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Grandinetti Michela e Vircillo Simona, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATA

CONCLUSIONI:

Per *Parte_1* *“Voglia la Corte adita, in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata n. 2221/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione I civile, giudice dott. Lento depositata in cancelleria il 5/11/2019 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: rigettare integralmente la domanda attrice, poiché inammissibile oltre che infondata. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.*

Per Controparte_1 : *“Chiede che l’Ecc.ma Corte D’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, che tutte si impugnano e contestano, “Voglia rigettare totalmente il proposto appello, in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e pretestuoso sotto ogni profilo, e, previa mancata accettazione del contraddittorio sulle domande ed eccezione nuove che in questa sede venissero introdotte da controparte, confermare totalmente la sentenza impugnata n. 2221/2019, R.G. n. 152/2016 emessa dal Tribunale di Cosenza il 05.11.2019, accogliendo le conclusioni tutte di cui all’atto di citazione e nelle note autorizzate del precedente difensore, da intendersi qui trascritte, tenendo compiutamente presenti tutte le osservazioni, deduzioni e richieste formulate negli scritti difensivi e verbali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.*

1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.

L Controparte_1 ha convenuto in giudizio le Controparte_3 [...] Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Cosenza chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o l’annullabilità del lodo arbitrale, emesso in data 20 ottobre 2015, che ha condannato l’ CP_1 al pagamento delle somme pretese dalle suddette case di cura a titolo di extra budget per l’attività di assistenza ospedaliera prestate a favore degli assistiti del SSN.

A fondamento della domanda, l’attrice ha dedotto che:

- tra essa e le sopra citate case di cura è sorta una controversia in ordine all’esecuzione dei contratti dalle stesse stipulati in data 24.09.2004 per l’erogazione da parte dell’attrice di prestazioni sanitarie per l’anno 2004 (contratto applicabile in regime di *prorogatio* anche per il 2005) ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992;
- le Parte_2 hanno lamentato il mancato pagamento delle prestazioni rese (superiori al budget contrattualizzato) residuando in virtù dell’art. 4 del contratto le somme relative alle prestazioni complessive che avrebbero dovute essere corrisposte nella parte c.d. extrabudget, in applicazione di quanto previsto dal meccanismo di abbattimento di cui al d. G. R. Calabria n. 361/2004;
- nei contratti stipulati in data 24.09.2004 è contenuta una clausola compromissoria in cui è stato previsto che ogni controversia circa la regolare esecuzione dei contratti intercorsi tra le parti sia devoluta a un collegio arbitrale;
- in virtù di quanto precede e a seguito dell’insorgenza della controversia sul mancato pagamento delle prestazioni erogate, l’ CP_2 e le Case di cura su indicate hanno nominato i rispettivi arbitri che hanno accettato l’incarico nella riunione del 23.01.2015;

- in data 20.10. 2015, il collegio arbitrale ha emesso il lodo di condanna dell' **CP_2** al pagamento delle somme pretese dalle case di cura a titolo di prestazioni extra budget.

Premesso quanto sopra, **Controparte_1** ha eccepito la nullità del lodo arbitrale per i seguenti motivi:

- nella clausola compromissoria di cui ai contratti stipulati nell'anno 2004 e, in regime di prorogatio, nel 2005 è stato previsto il ricorso all'arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie (di natura patrimoniale) insorte in ordine all'esecuzione dei contratti stipulati ma con la L. n. 190/2012 all'art. 1 comma 19 è stata disposta l'inefficacia delle suddette clausole se non preventivamente autorizzate dall'Organo di Governo;
- nella vicenda in esame le case di cura hanno dichiarato la propria volontà di far ricorso all'arbitrato irrituale, senza comunicare alcuna preventiva autorizzazione e, pertanto, la clausola compromissoria è inefficace e l'arbitrato irrituale è da considerarsi nullo per legge;
- l' **CP_2** non ha stabilito, a pena di nullità della nomina del proprio arbitro ex comma 24 del medesimo articolo, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale mentre il compenso risulta liquidato autonomamente dal collegio arbitrale.

Ha eccepito altresì l'annullabilità del lodo per non aver il collegio arbitrale fatto buon governo delle regole di diritto che disciplinano la materia oggetto di controversia. Nello specifico, ha eccepito l'annullabilità per: 1) per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall' **CP_2** 2) erronea valutazione, nella consulenza tecnica, di fatti controversi quali le somme ancora disponibili; 3) aver applicato, al fine di giustificare il riconoscimento del credito azionato dalle **CP_3** principi giurisprudenziali superati in violazione della recente giurisprudenza sul divieto assoluto del superamento dei tetti di spesa concordati.

Con comparsa depositata in data 28.04.2016 si sono costituite in giudizio **[...]**

Controparte_5 e **Controparte_4** per resistere alla domanda e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, hanno dedotto: 1) l'assenza di vizi procedurali e sostanziali in relazione al lodo impugnato; 2) la tassatività dei motivi di annullamento del lodo irrituale ex art. 808 ter c.p.c.; 3) la mancata proposizione della relativa eccezione nel corso del procedimento arbitrale.

Inoltre, le convenute hanno evidenziato che la normativa richiamata dall' **[...]**

Controparte_1 non potesse essere dotata di efficacia retroattiva e non poteva trovare

applicazione in relazione alla clausola compromissoria stipulata otto anni prima della sua entrata in vigore.

Con sentenza n. 2221/2019, pubblicata in data 5.11.2019, il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del lodo impugnato emesso in data 20.10.2015. Inoltre, ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale ha dichiarato la nullità del lodo ritenendo applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 1 comma 19 della legge n. 190 del 2012 che ha imposto l'autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione per il valido inserimento della clausola compromissoria in un contratto concluso dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della decisione, ha ritenuto come dirimente la tesi della nullità del lodo per mancata autorizzazione all'attivazione della clausola compromissoria e tanto sul presupposto che la nuova disciplina normativa fosse applicabile anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore laddove l'arbitrato sia stato attivato dopo la sua entrata in vigore

2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte

2.1. Avverso la suddetta sentenza, **Parte_1** ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3.07.2020, affidandolo ai motivi che si esamineranno.

Con comparsa depositata in data 1.12.2020 si è costituita in giudizio **Controparte_1** [...] chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. Dopo alcuni rinvii, con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 *“di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”*, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la Dott.ssa Ferriero Silvana.

In data 13.01.2026, l'appellata si è costituita con nuovo difensore (gli Avv.ti Grandinetti Michela e Vircillo Simona) in sostituzione dell'Avv. Brogno Giuseppe (già Direttore dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso dell' **CP_2** collocato in quiescenza dal 1° novembre 2024), riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.

Precisate le conclusioni all'udienza del 14.01.2026, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 16.01.2026, depositato il 19.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.

2.2. Le questioni preliminari

L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza *ex art.* 348 *ter* c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).

2.3. Le valutazioni della Corte

Con un primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “*violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 19 e 25 della Legge 190/2012, nonché dell'art. 12 preleggi*”. Più in particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale di Cosenza sia incorso in errore quando ha applicato alla fattispecie per cui è causa il comma 19 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 (in base al quale è richiesta la previa autorizzazione dell'organo di governo) quando in realtà proprio dalla stessa disposizione si evince che essa contempla una fattispecie diversa.

Infatti, per espressa previsione normativa il suddetto comma si applica a quei contratti ricompresi dal codice dei contratti pubblici. Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto prima verificare se il contratto stipulato dall'appellante con l' **CP_2** finalizzato a regolamentare l'erogazione di prestazioni sanitarie e contenente la clausola compromissoria) rientrasse o meno nell'ambito di applicazione della suddetta disposizione.

Infatti, se effettivamente avesse provveduto a tale esame preliminare, si sarebbe reso conto che: 1) alla luce di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, l' **Controparte_1** non rivestendo alcuna qualifica di stazione appaltante nel momento in cui stipula un contratto *ex art.* 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 con una struttura privata, non è soggetta alla procedura a evidenza pubblica; 2) in diverse pronunce giurisprudenziali è stato escluso che i rapporti di accreditamento siano assoggettati alla disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici.

Inoltre, nella regione Calabria, le strutture private autorizzate a stipulare contratti/accordi ai sensi dell'art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 con l' **Cont** provvedono a tale stipula sulla base di schemi – tipo predisposti dalla Regione e la clausola compromissoria (la cui attivazione ha comportato l'emissione del lodo impegnato) è stata prevista nello schema tipo di contratto adottato con delibera della Giunta Regionale. Di conseguenza, risulta evidente che la clausola che ha previsto la devoluzione delle controversie patrimoniali al collegio arbitrale è stata imposta ai privati dalla stessa amministrazione.

Con un secondo motivo di gravame, parte appellante denuncia la “*violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 25 legge 190/2012*”.

In particolare, secondo *Parte_1* il Tribunale avrebbe errato, altresì, nell'interpretazione sull'art. 1 della L. n. 190/2012 che espressamente esclude l'applicabilità agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data in cui è entrata in vigore la suddetta legge.

Inoltre, secondo l'interpretazione fornita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 13 del 2015, la citata disposizione non troverebbe applicazione per quelle clausole compromissorie contenute in contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge in esame, rispetto alle quali la P.A. abbia tenuto comportamenti idonei a rivelare la volontà di avvalersi della clausola arbitrale (come nella fattispecie per cui è causa), anche prescindendo da una manifestazione espressa. Specifica ulteriormente che la stessa giurisprudenza ha ravvisato tali comportamenti nella nomina dell'arbitro di designazione pubblica (com'è avvenuto nella vicenda in esame). Infatti, in riferimento alla richiesta di *Controparte_6* di attivare la clausola arbitrale imposta, l'*CP_2* ha partecipato al procedimento arbitrale senza sollevare alcuna eccezione sulla clausola compromissoria, dimostrando dunque la volontà di accettare che la controversia sia devoluta a un collegio arbitrale (arbitrato autorizzato).

Da quanto precede, discende che un'apposita determinazione dell'organo competente a formare e a manifestare la volontà dell'ente pubblico, come quella di nominare il proprio arbitro, è da ritenersi sufficiente a giustificare il superamento dell'inefficacia della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge n. 190/2012.

Una volta precisati i motivi per i quali il Tribunale ha errato nel ritenere assorbente, ai fini della decisione della causa, la questione sulla invalidità della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge n. 190/2012, l'appellante evidenzia che le censure mosse dall'*CP_2* [...] sul lodo arbitrale sono inammissibili perché non riconducibili ai motivi per i quali la legge e la giurisprudenza consentono l'impugnabilità dello stesso.

L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.

Deve in primo luogo rilevarsi che l'impugnazione del lodo davanti al Tribunale è avvenuta sul presupposto che ricorresse nel caso in esame una ipotesi di arbitrato irrituale, questa essendo la qualificazione invocata dalle parti e recepita dal Giudice il quale, peraltro, ove avesse diversamente ritenuto, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d'Appello.

Lo stesso appello, peraltro, si fonda sul richiamo delle disposizioni di cui all'art. 808ter c.p.c. che disciplina appunto l'arbitrato irrituale.

Ciò premesso, la decisione della controversia può avvenire, ai sensi dell'art. 118 disp. Att, c.p.c., sulla base del precedente conforme costituito dalla sentenza n. 863/2021 resa da questa Corte nella

causa n. 219/2018, vertente su identica questione e con la quale la Corte ha rilevato d'ufficio la nullità della clausola che prevede l'arbitrato irrituale, invocando la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude per le pubbliche amministrazioni il ricorso a tale forma di arbitrato. La sentenza in oggetto è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12120/2025.

La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata anche se con la diversa assorbente motivazione della nullità della clausola arbitrale.

Le ragioni della decisione, fondate su un rilievo d'ufficio, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite di questo grado del giudizio.

Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*

[...] avverso la sentenza n. 2221/2019 del Tribunale di Cosenza, pubblicata in data 5.11.2019, così provvede:

rigetta l'appello;

compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;

dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.

Così deciso da remoto del 23 marzo 2026

La Presidente est.

Silvana Ferriero